



N. 2024/2019 R.G.

TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice Dott.ssa Paola Elefante,

sciogliendo la riserva che precede;

sentiti la debitrice istante, l'Organo di Composizione della Crisi e i creditori intervenuti e presenti all'udienza;

rilevato:

che con ricorso 21/5/2019 Giaccardi Daniela Aurelia ha presentato proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 9 L. 3/2012;

che con decreto in data 17/6/2019 questo Giudice fissava al 6/9/2019 l'udienza per la comparizione della debitrice istante e dei creditori, disponendo la comunicazione della proposta ai creditori stessi e ordinando la trascrizione del decreto sugli immobili oggetto della proposta;


che l'OCC, nella persona della dott.ssa Margherita Carrè, verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge ha attestato la fattibilità della proposta di accordo con i creditori sottoscritta dalla sig Giaccardi;

che in particolare l'OCC ha attestato la proposta di accordo ritenendola fattibile anche alla luce della previsione ivi contemplata di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, di cui all'art. 3 del DL 119/2018;

che infatti la sig. Giaccardi ha presentato istanza di definizione agevolata 2018 in data 29/04/2019 ed in data 14/06/2019 l'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha comunicato alla sig. Giaccardi, a mezzo pec, l'accoglimento dell'istanza;

che il perfezionamento della pratica era però subordinato al pagamento della prima rata, con scadenza al 31/07/2019, poi prorogata al 05/08/2019;

Paola Elefante



Missos

PQM

Visti gli artt. 9, 10 comma 3 L. 3/2012,
respinge il ricorso presentato da Giaccardi Daniela Aurelia;
revoca il decreto emesso in data 17/6/2019 e con esso gli effetti protettivi previsti
dalla legge di cui all'art. 10 comma 2 lett c della L. 3/2012;



ordina la cancellazione delle trascrizioni del predetto decreto e la cessazione di ogni forma di pubblicità dello stesso;

dispone la pubblicazione del dispositivo del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo, a cura della Cancelleria, e nel Registro delle Imprese, a cura dell'OCC;

pone a carico della debitrice i costi per la trascrizione, cancellazione e pubblicazione ed autorizza l'OCC al prelievo delle somme necessarie dal fondo spese;

nulla in punto spese legali sostenute dai creditori intervenuti nella procedura;

Si comunichi.

Cuneo, li 09/09/2019

Il Giudice

Dott.ssa Paola Elefante

